COMUNE DI PALERMO

Area dell'Ambiente e Vivibilità

Settore Ambiente

Servizio per I Diritti degli Animali

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI PALERMO

Art.l

Il Comune Palermo affida alla Società Affidataria che accetta il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi del proprio territorio comunale, alle condizioni tutte di seguito espressamente riportate, nonché in conseguenze all'offerta tecnica presentata in sede di gara ed allegata alla presente.

La Società Affidataria dichiara di accettare il numero complessivo di cani, come risultante da offerta tecnica presentata in sede di gara, del Comune di Palermo.

Art.2

Nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente Capitolato Prestazionale, la Società Affidataria si obbliga al rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia e quindi a provvedere al mantenimento e custodia dei cani randagi nelle strutture della Società Affidataria site in _____ località _____, in conformità alle normative edilizie, urbanistiche e sanitarie vigenti, e tali da garantire l'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario. La Società Affidataria assumel'impegno, a proprie cure e spese, di provvedere al trasferimento dei cani del Comune dall' attuale canile sito nel comune di Palermo, Piazza Tiro a Segno, 5 , al nuovo Canile Rifugio di proprietà della Società medesima.

Art.3

La durata del servizio viene fissata in anni uno, ad esaurimento posti disponibili, decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio oggetto dell'appalto . La presente convenzione si intende risolta automaticamente e senza alcuna comunicazione formale, alla sua scadenza naturale.

Art.4

Tutti i servizi devono essere svolti dalla Società Affidataria con propria organizzazione ed a suo esclusivo rischio sotto la vigilanza del Servizio Veterinario delle A. S.P. competenti.

Le prestazioni che la Società Affidataria dovrà garantire sono le seguenti:

a) Custodia e mantenimento cani randagi

I cani verranno ospitati, custoditi e trattati presso le strutture della Società Affidataria, garantendo per essi buone condizioni di vita nel rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie secondo la legge quadro n. 281/91 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare dovrà garantire l'igiene della struttura provvedendo alla pulizia giornaliera dei box, delle cucce, degli spazi esterni, nonché alla loro disinfestazione e disinfezione , preparare e distribuire i pasti quotidianamente in quantità e qualità adeguate secondo la dieta predisposta dai medici veterinari, garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurghici, garantire il confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere, garantire l'isolamento qualora prescritto dal medico veterinario, comunicare all'ASP locale il sospetto di malattie trasmissibili e ogno altra circostanza che ne richieda l'intervento, assicurare un periodo adeguato di sgambamento. La Società Affidataria dovrà comunicare mensilmente, anche al Servizio Veterinario, i casi di decesso di cani di proprietà del Comune Palermo ed il numero degli eventuali affidi con le generalità ed il domicilio dell'affidatario adottante.

b)custodia struttura

La società Affidatataria dovrà garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva.

c) accesso al pubblico e collaborazioni con Associazioni.

La Società Affidataria si impegna a garantire in orari giornalieri determinati e pubblicizzati di cui saraà data comunicazione a l Comune di Palermo, l'accesso al pubblico ed alle Associazioni Animaliste e protezionistiche iscritte all'Albo Regionale per il riconoscimento degli animali e le proposte di adozione.

Art.5

Nessun animale ospitato potrà essere soppresso, a meno che il competente Ufficio Veterinario non certifichi che sia affetto da grave ed incurabile malattia. Solo in tal caso l'abbattimento avverrà in modo eutanasico.

Art.6

Il contratto si risolve ex-lege nell'ipotesi di revoca effettuata dagli Enti competenti delle autorizzazioni e/o provvedimenti amministrativi previsti dalla legge per cause dipendenti dalla Società Affidataria, e di interruzione o cessione dell'attività.Nell'ipotesi di risoluzione e/o interruzione del servizio l'amministrazione Comunale provvederà a comunicare all'affidatario, i rifugi di cui alla graduatoria redatta in sede di gara, e questi sarà obbligato, a proprie cure e spese, a trasferire i cani in dette strutture. L'Amministrazione Comunale provvederà altresì all'escussione della cauzione ex art.113 del D.Lgs 163/2006, salvo i maggiori danni.

Art.7

E' in facoltà del comune effettuare, con proprio personale e avvalendosi di propri esperti di fiducia, visite presso la struttura per verificare il servizio reso e le condizioni di mantenimento dei propri cani.

Art.8

La Società Affidataria collabora con le Associazioni animaliste attive nel territorio per incentivare gli affidamenti le cui ragioni sociali sarà cura dell'afffidatario comunicare con nota formale; si impegna inoltre,

a collaborare con il comune e con altre associazioni a protezione degli animali per organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animai i ed eventuali affidamenti.

Art.9

Il corrispettivo per il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi del Comune Palermo, oggetto del contratto, in conformità di quanto offerto in sede di gara è pari a:

a) prezzo Euro _____al giorno, oltre IVA, quale prezzo unitario per trasporto, mantenimento e custodia giornaliera di ogni singolo cane ospitato di piccola taglia, fino a Kg. 10, onnicomprensivo di qualsiasi spesa ed €._____ oltre I.V.A. quale prezzo unitario per il trasporto, mantenimento e custodia giornaliera di ogni singolo cane ospitato di media e grossa taglia, onnicomprensivo di qualsiasi spesa.

Detto compenso è omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio de quo, compreso medicinali per assistenza sanitaria e profilassi vaccinale, smaltimento carcasse e quant'altro stabilito con il presente capitolato prestazionale.

Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà liquidato sulla base di regolare fattura trasmessa dalla Società Affidataria al Comune e contenente i riscontri mensili delle presenze giornaliere di cani e le indicazioni per l'accredito allaSocietà Affidataria della somma maturata;

b) il pagamento, mediante accredito bancario, dovrà essere eseguito entro giorni 60 (art.4, D.Lgs.231/2002) dalla ricezione della fattura al protocollo dell'Ente.

Art.10

Per eventuali inadempienze, circa il mantenimento e custodia dei cani, verrà applicata una penale del 10% sull'importo giornaliero da corrispondere da parte del Comune, mediante trattenuta sulle competenze mensili. I comparenti, inoltre, e fermo restando l'applicazione della penale già prevista, convengono espressamente che in caso di inadempienza di particolare gravità da parte della Società Affidataria, il Comune si riserva la facoltà, previa comunicazione di avvio del procedimento nelle forme di legge, di risolvere la presente convenzione.

Art.11

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Leg.vo 30/06/2003 n. 196, informa la Società Affidataria, che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

Il Dirigente

Servizio per i Diritti degli Animali

Dott. A. Rizzotto